COMUNE DI AMATRICE

PROVINCIA DI RIETI

Ordinanza N.134 del 30.10.2016

Prot. N. 4035 DEL 02-11-16

IL SINDACO

VISTIi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 agosto 2016, con i quali è stato dichiarato, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002 n. 286, lo stato di eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

VISTOil decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00178 del 25/08/2016, con il quale è stato dichiarato lo stato di calamità naturale ai sensi della l.r. 26 febbraio 2014, n. 2, art. 15, comma 1, per il territorio dei Comuni di Accumoli e Amatrice, a seguito dell'evento sismico verificatosi nel giorno 24 agosto 2016;

VISTA l'Ordinanza n° 388 del 26.08.2016 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, Presidenza del Consiglio dei Ministri, ad oggetto: *"primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016"*e le ulteriori successive ordinanze relative agli *"interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016";*

CONSIDERATA la forte scossa di terremoto che nella notte del 24 agosto 2016 ha disastrosamente colpito il Comune di Amatrice e le altre forti scosse del 26 ottobre e del 30 ottobre 2016;

CONSIDERATOche dall'inizio del fenomeno tellurico alle scosse di maggiore intensità si sono aggiunte migliaia di altre scosse avvertibili e che perdura un rilevante sciame sismico;

CONSIDERATOche il succedersi delle scosse ha comportato la produzione e il continuo aggravamento di danni ingenti a persone e cose, e il deterioramento di edifici e infrastrutture sino a generare una permanente situazione di pericolo per l'incolumità pubblica e privata;

ATTESO che il terremoto del 30 ottobre 2016 ha prodotto ingenti nuovi crolli e interruzioni della viabilità su tutte le strade che raggiungono Amatrice, lasciando le vie di comunicazione ingombre da macerie e detriti in numerosi punti ed isolando alcune popolate frazioni;

CONSIDERATA l'interdizione al transito, compreso quello dei mezzi di soccorso,disposta dall'ASTRAL a seguito di verifica tecnica sul Ponte a cinque Occhi insistente sulla SC "Romanella", che priva la detta strada comunale della sua funzione di collegamento da e per Amatrice;

CONSIDERATEinoltrele criticità riscontrate sulla SR Picente e sulla SS Salaria, che hanno determinato interruzioni della circolazione anche su altri ponti;

CONSIDERATO il ruolo strategico assunto pertanto dalla SP20 quale via di adduzione e fuga da Amatrice, unica strada per molte frazioni abitate e percorso obbligato per mezzi di soccorso, assistenza e servizio;

RITENUTA pertanto la necessità e l'urgenza di provvedere all'immediata riapertura e messa in sicurezza della viabilità esistente, alla creazione di passaggi per il transito dei mezzi di soccorso e l'incolumità dei soccorritori;

CONSIDERATA l'evoluzione dei dissesti statici precedenti all'odierno sisma, nei quali la permanenza di elementi pericolanti sulla pubblica via ha dato luogo, in occasione del nuovo terremoto, al prodursi di crolli e interruzioni stradali con conseguente compromissione o minaccia degli interessi primari;

DATO ATTO che l'aggregato di fabbricati in muratura disposti su due livelli incombenti direttamente sulla S.P.20 censito in catasto del Comune di Amatrice al fg. 65 partt. 65 e 66 nella Frazione Cascello, già fortemente danneggiato dai ripetuti terremoti che ne hanno causato una condizione di grave instabilità, attualmente minaccia di rovinare sulla prospiciente SP20 cagionando situazioni di pericolo per gli interessi primari, l'interruzione della via d'esodo e della via d'accesso dei mezzi di soccorso;

CONSIDERATO che, come risulta dal Verbale del sopralluogo congiunto effettuato il 30 ottobre 2016 da tecnici e rappresentanti del Comune di Amatrice e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente Ordinanza, i detti fabbricati presentano gravi episodi di crollo delle murature con espulsione di materiale da parte del paramento di facciate;

CONSIDERATA quindi la contemporanea improponibilità per ragioni fisiche, temporali ed erariali di misure alternative e l'assoluta necessità di ripristinare i collegamenti;

CONSIDERATO in base a tutto quanto sopra l'aggravarsi della minaccia di crollo sulla pubblica via e l'esistenza di un pericolo serio e concreto per l'incolumità e la sanità pubbliche, e che ogni ulteriore indugio potrebbe seriamente aggravare il pericolo;

RILEVATO che il detto aggregato di fabbricati non è internamente visitabile stante l'assoluta carenza delle condizioni di sicurezza;

COMPARATI i diritti e gli interessi individuabili nella fattispecie, e ritenendo assolutamente prevalente la salvaguardia dell'incolumità pubblica e privata;

TENUTO CONTO delle deroghe agli obblighi di comunicazione, di cui agli artt. 7 e 8 della L. n. 241/90 previste dall'art. 5 comma 1 dell'OCDPC n. 388 del 26 agosto 2016;

TENUTO CONTO delle precisazioni contenute nella circolare DPC prot. n. UC/TERAG16/0053796 del 13.10.2016, a tenore delle quali qualora i Sindaci, in situazione di grave pericolo per la pubblica incolumità, adottino misure di messa in sicurezza senza la preventiva comunicazione di avvio del procedimento ai proprietari, "*il diritto del proprietario dell'immobile alla preventiva conoscenza di provvedimenti potenzialmente pregiudizievoli per la propria sfera giuridica soggettiva conosce necessariamente una limitazione in ragione del prevalente interesse pubblico*".

CONSIDERATO pertanto di procedere alla notifica del presente provvedimento ai proprietari degli immobili prima possibile, ma di non poterne sospendere l'esecuzione per l'esigenza di tutelare in via prioritaria le vite umane in pericolo;

RITENUTO di dover produrre ampia documentazione fotografica atta a determinare lo stato di consistenza dell'immobile medesimo e a raffigurarne le condizioni;

VISTO l'art. 50 e 54 del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000 n. 267;

VISTO l'art. 15 della Legge n. 225/1992;

RICONOSCIUTA l'urgente necessità di provvedere a tutela della pubblica incolumità;

ORDINA

1. La parziale demolizione dell'aggregato di fabbricati in muratura disposti su due livelli incombenti direttamente sulla S.P.20 censito in catasto del Comune di Amatrice al fg. 65 partt. 65 e 66, da parte dei Vigili del Fuoco, senza oneri a carico della proprietà, al fine di assicurare la tutela della pubblica incolumità e la riapertura della viabilità;
2. che copia della presente ordinanza sia notificata e trasmessa:

- ai Vigili del Fuoco posti a presidio presso il C.O.I.;
- ai Vigili del Fuoco posti a presidio presso il C.O.C.;
- al C.O.A. di Cittareale;
- al Comando di P.M. del Comune di Amatrice;
- alla Prefettura di Rieti;

ciascuno per le proprie competenze.

Si avverte che, in caso di inottemperanza, verranno adottati tutti i provvedimenti previsti dalla legge, senza pregiudizio per l'azione penale.

La violazione della presente ordinanza costituisce reato ai sensi dell'art. 650 del C.P.

Contro la presente Ordinanza è ammissibile:

- ricorso al T.A.R. della Regione Lazio entro 60 gg.;
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

DISPONE

- Di notificare la presente ordinanza ai proprietari dell'immobile non appena possibile;

Amatrice lì

IL SINDACO
(SergioPirozzi)